

MUTUO CHIROGRAFARIO FRI TURISMO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Sardegna S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Sito internet www.bancosardegna.it

Telefono 079/226000 (centralino)– Fax 079/226015

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – Partita IVA 01577330903

Iscrizione all'Albo delle Banche 5169 Abi 01015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.

CHE COS'È IL MUTUO

I Ministeri e le Regioni titolari delle misure di aiuto utilizzano la provvista del Fondo Rotativo ("FRI"), istituito con la legge n. 311/2004, art. 1, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti ("CDP"), nell'ambito del Fondo per il la Crescita Sostenibile ("FCS"), per il sostegno alle imprese che investono in diversi settori, tra i quali: ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse.

CDP, in pool con il sistema bancario, concede finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese a tasso agevolato sulla base di misure agevolative rese disponibili da parte dei Ministeri e/o Regioni competenti.

Gli interventi a sostegno sono di tre tipi: un **contributo diretto a fondo perduto**, un **Finanziamento Agevolato** ed un **Finanziamento Bancario**

Il Finanziamento Agevolato insieme al Finanziamento Bancario ed al contributo diretto a fondo perduto possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili

FRI Turismo

Il mutuo "FRI – Turismo" è un finanziamento di medio e lungo termine finalizzato al sostegno dei programmi di investimento nel settore del Turismo.

Lo strumento è disciplinato da:

- art. 3 Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021
- Decreto MISE-MiTur del 28 dicembre 2021
- Legge di conversione del DL 152, n. 233 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" – TITOLO I
- Decreto Ministero del Turismo prot. n. 10135/22 del 05/08/2022 (l'Avviso")

Banco di Sardegna S.p.A. è Banca Finanziatrice convenzionata in virtù di

- adesione in data 16/09/2022 alla Convenzione sottoscritta da ABI-MiTur-CDP il 29/08/2022
- specifico "Mandato per il perfezionamento, la gestione e l'erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti" sottoscritto da CDP e da Banco di Sardegna S.p.A.

La Banca Finanziatrice convenzionata è tenuta, tra l'altro, a:

- valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario in modo unitario, anche per conto della CDP
- in caso di esito positivo della valutazione, rilascio di una Sintesi di Delibera
- stipula e gestione di un contratto unico di finanziamento (quota agevolata + quota bancaria) per il singolo Soggetto Beneficiario, svolgendo nei confronti della CDP un ruolo assimilabile a quello di capofila di un pool, comprese eventuali azioni di recupero

L'istruttoria della domanda di agevolazione è svolta dal Ministero, per il tramite di Invitalia, Soggetto Gestore incaricato.

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono comportare spese e costi con un valore complessivo compreso tra euro 500.000 ed euro 10.000.000, possono essere riferiti ad una o più delle unità locali ubicati sul territorio nazionale e devono prevedere la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale:

- riqualificazione energetica delle strutture;
 - riqualificazione antisismica;
 - eliminazione delle barriere architettoniche;
 - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia funzionali alle riqualificazioni;
 - realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
 - digitalizzazione delle strutture;
 - acquisto/rinnovo di arredi;
- interventi riguardanti centri termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici.

Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del Do No Significant Harm (DNSH) - «non arrecare un danno significativo» a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 – PNRR, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

I progetti ammessi agli incentivi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda (comunque entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento) e conclusi entro trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

L'ammontare del Finanziamento Agevolato è pari a quello del Finanziamento Bancario.

E' previsto un contributo a fondo perduto, a valere su fondi PNRR, sino al 30% delle spese e costi ammissibili, in funzione della localizzazione dell'intervento e della dimensione del Soggetto Beneficiario.

Il Finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre

Sono ammesse garanzie personali e/o reali, che dovranno assistere sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi.

Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari allo 0,50% nominale annuo.

Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra la banca e il Soggetto Beneficiario.

L'erogazione del Finanziamento viene effettuata dalla Banca in massimo 2 soluzioni a fronte di SAL, oltre un saldo finale ad ultimazione lavori, pari almeno al 20% del Finanziamento complessivo; può essere prevista una erogazione in anticipazione sino al 20%. Il contributo a fondo perduto viene erogato direttamente dal Ministero.

La Banca provvede alle erogazioni entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'esito positivo delle valutazioni di competenza, comunque una volta acquisiti i fondi di competenza CDP e solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca stessa, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento

La richiesta di nuovi finanziamenti è sospesa dal 20 aprile 2023.

Le condizioni riportate nel prospetto che segue, sono valide per la stipula dei finanziamenti richiesti entro il 19 aprile 2023.

Caratteristiche specifiche del “Mutuo FRI Turismo”	
A chi è rivolto	a) imprese alberghiere; b) strutture che svolgono attività agrituristica; c) strutture ricettive all’aria aperta; d) imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; e) stabilimenti balneari; f) complessi termali; g) porti turistici; h) parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. che presentano domanda di agevolazione al Ministero del Turismo ai sensi del FRI Turismo I Soggetti Beneficiari debbono risultare economicamente e finanziariamente sani ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice ed avere i requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, anche per motivi di pianificazione finanziaria, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato. Tra i principali svantaggi si evidenzia l’impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento dell’indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate, anche sensibili.

Per saperne di più:

GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI

La Centrale dei rischi (CR) e’ una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E’ gestita dalla Banca d’Italia.

Sul nostro sito Internet e’ disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
 CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE – QUOTA BANCA**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
9,714% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso del 8,90% (Euribor 6 mesi lett. 360 m.m.p., arrotondato al decimale superiore, maggiorato dello spread del 5,00% e comunque non inferiore al 5,00%), tenendo conto di euro 15.000,00 (pari all'1,50% del finanziamento bancario) per spese di istruttoria, e di euro 10.000,00 (pari all'1,00% del finanziamento bancario) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI				
	Durata	Minima 48 mesi, massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.				
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.				
		Indice di riferimento	Valore	Spread annuo massimo	Tasso Minimo	Tasso interesse nominale annuo
		Euribor 6 mesi arr 0,10	3,90	8,50	8,50	12,40
	Indice di riferimento	Euribor 6 mesi: lett. 360 media mese precedente, arrotondato allo 0,10 superiore				
	Spread ammortamento	Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.				
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.				
	Spread preammortamento	Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.				
	Tasso di mora	Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.				
Tasso minimo	Massimo 8,50 punti percentuali					

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
 CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA BANCA**
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
 12,384 (*)**

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso fisso del 11,40% (Irs 2,90, rilevato il 01/05/2024, maggiorato dello spread del 8,50%, tenendo conto di euro 15.000,00 per spese di istruttoria (pari all'1,50% del finanziamento bancario) e di euro 10.000,00 (pari all'1,50% del finanziamento bancario) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio ed i premi assicurativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO

	VOCI	COSTI								
	Durata	Minima 48 mesi, massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.								
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. <table border="1" data-bbox="592 1055 1382 1167"> <thead> <tr> <th>Indice di riferimento</th> <th>Valore</th> <th>Spread annuo massimo</th> <th>Tasso interesse nominale annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10</td> <td>2,900</td> <td>8,500</td> <td>11,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo.</p> <p>Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.</p>	Indice di riferimento	Valore	Spread annuo massimo	Tasso interesse nominale annuo	I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10	2,900	8,500	11,400
	Indice di riferimento	Valore	Spread annuo massimo	Tasso interesse nominale annuo						
	I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10	2,900	8,500	11,400						
	Indice di riferimento	I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito all'ultima rilevazione del mese solare precedente, attualmente pari a 2,90 per le durate 120 mesi								
	Spread ammortamento	Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.								
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. <p>Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo.</p> <p>Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.</p>								
	Spread preammortamento	Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.								
Tasso di mora	Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.									

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO
**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
 CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA AGEVOLATA**

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
 0,992% (*)**

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso pari allo 0,50% nominale annuo, tenendo conto di euro 15.000,00 per spese di istruttoria (pari all'1,50% del finanziamento bancario), euro 10.000,00 (pari all'1,00% del finanziamento agevolato) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l'iscrizione dell'ipoteca e i premi assicurativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO

	VOCI	COSTI
	Durata	Minima 48 mesi, massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	pari allo 0,50%, rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
	Tasso di interesse di preammortamento	Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse nominale annuo del mutuo.
	Tasso di mora	tasso nominale annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE															
SPESE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">VOCI</th> <th style="text-align: center;">COSTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Istruttoria </td> <td> 1,50 % sull'ammontare complessivo del mutuo con: <ul style="list-style-type: none"> un minimo di euro 500,00 un massimo di euro 100.000,00 che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento; </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento </td> <td> 1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con: <ul style="list-style-type: none"> un massimo di euro 100.000,00; 2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale / possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: <p><u>Finanziamento Bancario</u></p> in misura percentuale massima, pari a: 2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente <p><u>Finanziamento Agevolato</u></p> - prima di 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>, somma di: <ul style="list-style-type: none"> 0,50% importo concesso e non erogato indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore -trascorsi 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Spese per l'istruttoria del finanziamento </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Spese per la gestione del finanziamento </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Incasso rata </td> <td>€ 10,00 cadauna</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee </td> <td>€ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	VOCI	COSTI	Istruttoria	1,50 % sull'ammontare complessivo del mutuo con: <ul style="list-style-type: none"> un minimo di euro 500,00 un massimo di euro 100.000,00 che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento;	Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento	1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con: <ul style="list-style-type: none"> un massimo di euro 100.000,00; 2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale / possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: <p><u>Finanziamento Bancario</u></p> in misura percentuale massima, pari a: 2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente <p><u>Finanziamento Agevolato</u></p> - prima di 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>, somma di: <ul style="list-style-type: none"> 0,50% importo concesso e non erogato indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore -trascorsi 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore 	Spese per l'istruttoria del finanziamento		Spese per la gestione del finanziamento		Incasso rata	€ 10,00 cadauna	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00
VOCI	COSTI														
Istruttoria	1,50 % sull'ammontare complessivo del mutuo con: <ul style="list-style-type: none"> un minimo di euro 500,00 un massimo di euro 100.000,00 che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento;														
Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento	1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con: <ul style="list-style-type: none"> un massimo di euro 100.000,00; 2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale / possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: <p><u>Finanziamento Bancario</u></p> in misura percentuale massima, pari a: 2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente <p><u>Finanziamento Agevolato</u></p> - prima di 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>, somma di: <ul style="list-style-type: none"> 0,50% importo concesso e non erogato indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore -trascorsi 4 anni dalla data di stipula <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>estinzione totale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di <u>estinzione parziale</u>: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore 														
Spese per l'istruttoria del finanziamento															
Spese per la gestione del finanziamento															
Incasso rata	€ 10,00 cadauna														
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00														

	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line	€ 0,00
	Invio comunicazioni (in forma cartacea)	€ 0,00 recupero spese invio quietanza € 0,00 cadauno sollecito di pagamento
	Spesa a carico dell'accollante nel caso di accollo del mutuo	€ 0,00
	Commissione per modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie	Massimo euro 20.000,00;
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese
	Tipologia di rata	Rata costante
	Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento	Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Calcolo interessi ammortamento	Commerciale (360 g.g)
	Calcolo interessi preammortamento	Commerciale (360 g.g)
	Calcolo interessi di mora	<u>Finanziamento Bancario</u> - anno civile 365/365 (366 su bisestile) <u>Finanziamento Agevolato</u> - anno commerciale 360/360
	Periodicità invio rendiconto	Annuale
	Periodicità invio documento di sintesi	Annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
8,90	5	2.070,99	2.134,67	2.013,36
8,90	10	1.261,35	1.355,11	1.176,21

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancosardegna.it

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo l'impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Adempimenti notarili

da regolarsi con il professionista incaricato

Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).

Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.

Regime fiscale

Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine.

Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell'istruttoria

60 giorni, compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del Finanziamento è effettuata di norma a Stato Avanzamento Lavori in massimo di 3 soluzioni, compresa un'ultima a saldo, pari almeno al 20% dell'intero Finanziamento, sulla base di richieste inoltrate dal Soggetto Beneficiario al Ministero (Soggetto Gestore) per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile.

- Disponibilità dell'importo

Può essere prevista nel contratto di Finanziamento un'anticipazione sino al 20% dell'importo del finanziamento stesso; in questo caso la richiesta va inoltrata direttamente alla Banca Finanziatrice.

La Banca provvede alla erogazione entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'esito positivo delle valutazioni, comunque una volta acquisiti i fondi di competenza CDP e solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca stessa, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento

DURATA DELLA DELIBERA BANCARIA

6 MESI

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, in coincidenza della scadenza di una rata di rimborso ed in modo che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario:

per il Finanziamento Bancario:

la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

Il compenso onnicomprensivo sarà dovuto:

- **in misura percentuale massima**, sul capitale rimborsato anticipatamente, pari al 2,00%.

per il Finanziamento Agevolato:

gli importi reclamati dalla CDP, così come definiti al paragrafo "principali condizioni economiche, di seguito riassunti:

- se non sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
 - in caso di estinzione totale, somma di:
 - 0,50% importo concesso e non erogato
 - (indennizzo): $A*B$ dove:
A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
 - in caso di estinzione parziale:
 - indennizzo: $A*B$ dove:
A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
- se sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
 - in caso di estinzione totale:
 - indennizzo: $A*B$ dove:
A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
 - in caso di estinzione parziale:
 - indennizzo: $A*B$ dove:
A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Reclami, Via IV Novembre, 27 - 07100 SASSARI (SS), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancosardegna.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in sette Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011

5518590. **Bologna** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana, Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia. Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 57

31510 **Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale

Conciliazione

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e Decadenza

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti sottoindicati:

- a. Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per oltre 12 mesi dalla rispettiva scadenza;
- b. Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni o impegni previsti o derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o dai relativi allegati;
- c. Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al Contratto di Finanziamento si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità economica, patrimoniale e finanziaria di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento;
- d. Revoca totale dell'agevolazione in tutti i casi, tra cui quelli previsti all'art. 16, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) del D.M. 1192 del 08.01.2016
- e. Esito negativo della Valutazione: il Banca abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dalla Banca, ha avuto esito negativo;
- f. Insolvenza del Soggetto Beneficiario
- g. il Soggetto Beneficiario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- h. concessione di provvedimenti cautelari o azioni esecutive a carico del Soggetto Beneficiario;
- i. il Soggetto Beneficiario proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- j. Modificazioni patrimoniali: il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca sostanzialmente in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall'eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata da identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile;
- k. Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni e investimenti: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che, a giudizio del Banca, comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento o della sua capacità di rimborsare il finanziamento, ferme restando le previsioni della Normativa;
- l. Atto di riconoscimento di debito e quietanza e atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere detti atti nelle forme e termini stabiliti dalla Banca;
- m. Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta;
- n. cross default

Il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui alla lettera d) "revoca delle agevolazioni" darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ed all'obbligo di restituzione dei benefici di cui l'impresa ha goduto nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.

Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

- la Parte Finanziata non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica dell'atto di finanziamento sottoscritto o di sue singole parti;
- la Parte Finanziata non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- la Parte Finanziata non adempia agli obblighi relativi all'assicurazione contro i danni;
- la Parte Finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico dell'Parte Finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
- la Parte Finanziata e i terzi Garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca, anche in nome e per conto della B.E.I. in forza di un mandato con rappresentanza alla stessa conferito nel contratto di finanziamento, avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell'intero credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti della Parte Finanziata e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Finanziata e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

La Banca potrà pertanto compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell'intero credito, anche in nome e per conto della B.E.I., incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziari, concorsuali o arbitrari per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali e/o concorsuali per il recupero del credito anche in nome e per conto della B.E.I.; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della B.E.I. in relazione al credito; costituirsi in nome e per conto della B.E.I. nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali la Banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della B.E.I.; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci tutte le garanzie che assistono il credito, e acconsentire se necessario alla liberazione delle stesse una volta che il credito sia stato soddisfatto).

Qualora, infine, da parte della BEI si procedesse alla risoluzione anticipata od alla riduzione del Prestito concesso alla Banca o, comunque, per una qualsiasi causa non imputabile ad inadempienza da parte della Banca, venissero meno le disponibilità finanziarie previste e destinate al finanziamento del progetto, la Banca si riserva di applicare al finanziamento a valere sulle risorse accordate dalla BEI, le condizioni di tasso che, di comune accordo fra le parti, si converrà di definire, salva la possibilità di, concordemente, risolvere, ridurre o rinunciare al contratto.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Banca Finanziatrice	È la Banca che, a seguito dell'adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
CDP	Cassa Depositi e Prestiti

Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
Convenzione	È l'atto stipulato tra il Ministero del Turismo, l'ABI e la CDP per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo ex articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del Turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Finanziamento Agevolato	È il finanziamento concesso dalla CDP all'Impresa per il Progetto di cui alla Domanda di Agevolazione
Finanziamento Bancario	È il finanziamento di durata pari al finanziamento agevolato concesso a condizioni di mercato dalla Banca all'Impresa
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Fondo Crescita Sostenibile (FCS)	E' il "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012.
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI)	È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354-361 della Legge n. 311/2004.
Invitalia	Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa SpA
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma.
Normativa applicabile	Indica, collettivamente, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> • art. 3 Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 • Decreto MISE-MiTur del 28 dicembre 2021 • Legge di conversione del DL 152, n. 233 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" – TITOLO I • Decreto Ministero del Turismo prot. n. 10135/22 del 05/08/2022 (l'Avviso") • i provvedimenti attuativi delle singole misure
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Indice "Tasso di Riferimento"	tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015.
Piano di ammortamento	piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Provvista	Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata Costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Regime fiscale	Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine. Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi.
Soggetto Beneficiario	È il soggetto che, in qualità di singolo proponente o co-proponente in caso di progetti congiunti, presenta domanda di agevolazione e richiede la concessione di un Finanziamento bancario.
Soggetto Gestore	Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa SpA (in sigla INVITALIA), a cui il Ministero ha affidato gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria dei programmi, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
Soggetto Proponente	È il soggetto che, in caso di progetti congiunti, svolge per conto dei singoli soggetti beneficiari il ruolo di unico interlocutore con il Ministero e, in particolare, presenta la domanda per l'accesso alle agevolazioni.
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.
---------------------	---

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
